

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

**D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Art. 28
Legge Regionale 4 febbraio 2003 n. 10
D.P.G.R. 4 giugno 2003, n. 29/R**

INDICE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e validità del regolamento;*
- Art. 2 - Definizioni*
- Art. 3 - Esercizio dell'attività*
- Art. 4 - Rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante*
- Art. 5 - Rilascio dell'Autorizzazione e della Concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere*
- Art. 6 - Assenza del titolare*
- Art. 7 - Reintestazione delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio*
- Art. 8 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee*
- Art. 9 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi*
- Art. 10 - Modalità di registrazione delle presenze*
- Art. 11 - Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione*
- Art. 12 - Uso del posteggio*
- Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria*
- Art. 14 - Vendita a mezzo di veicoli*

TITOLO 2 – MERCATI

- Art. 15 - Norme in materia di funzionamento dei mercati*
- Art. 16 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi*
- Art. 17 - Posteggi riservati ai produttori agricoli*
- Art. 18 - Criteri di variazione per miglioria e scambio dei posteggi*
- Art. 19 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze*
- Art. 20 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati*
- Art. 21 - Mercato settimanale del giovedì nel capoluogo*
- Art. 22 - Mercati straordinari*

TITOLO 3 – FIERE

- Art. 23 - Norme in materia di funzionamento delle fiere*
- Art. 24 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi*
- Art. 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e comunque non assegnati*
- Art. 26 - Fiera annuale in occasione della festa di ottobre*

TITOLO 4 – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 27 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi*
- Art. 28 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante*

TITOLO 5 – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 29 – Aree dove è vietato l'esercizio del commercio

Art. 30 – Determinazione degli orari

TITOLO 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Art. 32 – Tariffe per la concessione di suolo pubblico

Art. 33 – Sanzioni

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 10 ("Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche"), di seguito denominata legge), comunque esso venga svolto nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi ed ha validità di tre anni, ha decorrenza dalla sua approvazione.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, ed è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, in entrambi i casi è sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1;
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi del precedente comma e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.
5. Il Responsabile del Servizio può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento.
6. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Castiglion Fibocchi in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Definizioni

1. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
2. Per **aree pubbliche** si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 10 della Legge.
4. Per **mercato** si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza rassegna di posteggi.
5. Per **posteggio** nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.
6. per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

7. Per **autorizzazione all'esercizio itinerante** del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune in cui ha sede legale la società di persone.
8. Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio si intende l'atto rilasciato dal Comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
9. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 8.
10. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale;
11. Per **presenze effettive in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
12. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purchè non assegnato.
13. Per **scambio** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
14. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
15. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
16. Per **autorizzazioni di tipo A**, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
17. Per **autorizzazioni di tipo B**, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1 lett. b), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
18. Per **settori merceologici**, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 114/98;
19. Per **requisiti soggettivi**, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
20. Per **produttori agricoli**, i soggetti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
21. Per **portatori di handicap**, i soggetti per i quali detta caratteristica risulti accertata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 104/1992;
22. Per **autorizzazioni temporanee**, le autorizzazioni di tipo A rilasciate a coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi, in occasione di manifestazioni, al fine di: favorire iniziative tese alla promozione del territorio e valorizzazione di determinati prodotti; promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari; favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale; valorizzare le iniziative di animazione, culturali e sportive.

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti soggetti, morali e professionali, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/03;

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle altre regioni o nei paesi dell'Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Art. 4

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede la società.

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2 della legge, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge.
4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere

1. L'autorizzazione e la concessione decennale nel mercato e nella fiera sono rilasciate dal Comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera, di cui all'art. 7, commi 1 e 6 della legge, il Comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con l'esclusione di eventuali posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
5. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare distinti per settori merceologici ed i relativi numeri identificativi;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati ai sensi dell'art. 8 della legge;
 - c) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
6. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
7. la domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
8. il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenze dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

Art. 6 Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità con gli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.

Art. 7 Reintestazione delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio

1. L'Autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'art. 7, comma 1, della legge, nonché l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2 della legge, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è

- presentata al Comune a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.
3. L'Autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purchè abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, della legge, hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al Comune.
 4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad un soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata, da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal concessionario al Comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di concessione dell'attività.
 5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal Comune di residenza dell'operatore subentrante.
 6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
 7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 8

Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il Comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il Comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il Comune rilascia concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali, sportive, feste, sagre, concerti ed altre riunioni straordinarie di persone, anche vincolate alla sola vendita di determinati prodotti in numero non superiore a sei per ciascuna

manifestazione. Le domande devono pervenire al protocollo comunale almeno quindici giorni prima della manifestazione. In caso di più domande concorrenti, intendendosi in questo caso per tali quelle inoltrate nello stesso giorno, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di presenza e, in caso di parità, di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.

L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità.

Art. 9

Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato e della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'art. 2, commi 11 e 12 del presente regolamento. A parità di condizioni si tiene conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 10

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze viene effettuata a cura della Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

Art. 11

Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. L'autorizzazione nonché l'eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali di cui all'art. 5 della legge.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono nei casi di cui all'art 14, comma 2 lett. a), b) e c).
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso di cui all'art. 14, comma 3 della legge.
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
5. Il Comune, accerta la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Art. 12
Uso del Posteggio

1. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo o consentire che altri vi effettuino attività di vendita.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione;
3. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti, limitatamente alla Fiera di Ottobre, la presenza di un corridoio di almeno un metro e mezzo.
4. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a due metri e mezzo e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
5. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
6. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
7. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
9. E' fatto obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
10. E' vietata, nelle fiere e nei mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
12. In caso di emergenza l'operatore deve spostare o rimuovere il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Art. 13
Normativa igienico-sanitaria

1. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad un'altezza inferiore a cinquanta cm dal suolo.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall'Ordinanza sanitaria 3 aprile 2003.

3. In relazione all'art. 11, comma 5 della legge si determina in 25 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di servizi igienico-sanitari. Tali servizi saranno determinati in misura di uno ogni 50 posteggi.

Art. 14

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il Comune può consentire in alcune aree il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

TITOLO 2 – MERCATI

Art. 15

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione.
2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno il Comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, rende noto il calendario relativo alle aperture domenicali. I mercati, le fiere e le fiere promozionali istituiti che ricadono in giornate festive sono regolarmente svolti nelle giornate previste con esclusione di quelli ricadenti nelle festività del 1° gennaio, del 25 e del 26 dicembre.

Art. 16

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il Comune sede del mercato, rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale può procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base di quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 17

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 18

Criteri di variazione per miglitoria e scambio dei posteggi

1. Il Responsabile del Servizio segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede, in presenza di posteggi liberi, ad emettere i bandi per la miglitoria, di cui al comma 2.
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel comma 1° il Comune procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a miglitorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al Comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio nel mercato cui si riferisce.
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati.

Art. 19

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge 10/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per le vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. Il Comune, attraverso la Polizia Municipale provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche.

Art. 20

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. l'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Art. 21

Mercato settimanale del giovedì nel capoluogo

1. Il mercato settimanale, si svolge durante tutto l'anno nel giorno di giovedì di ciascuna settimana in piazza delle Fiere. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta o un'altra manifestazione di rilevanza comunale, il mercato è automaticamente anticipato al prossimo giorno antecedente non festivo, salvo che il Responsabile del Servizio disponga altrimenti.
2. I posteggi distinti per settori merceologici e superficie, sono quelli previsti nel piano comunale.
3. Ai sensi della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Art. 22

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono eventualmente programmati di norma entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

TITOLO 3 – FIERE

Art. 23

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
2. Il Comune, attraverso la Polizia Municipale provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito, previa comunicazione al Comune, presentarsi con l'atto di concessione e con copia conforme dell'autorizzazione.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 24

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il Comune sede della fiera, rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori delle Fiere, concessionari di posteggio per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando contiene le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

Art. 25

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini della presenza alla manifestazione in oggetto.

5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

Art. 26

Fiera annuale in occasione della Festa di Ottobre

1. La Fiera annuale si svolge nella prima domenica di ottobre e nel sabato antecedente in piazza delle Fiere.
2. Ai sensi della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
3. Il numero dei posteggi distinti per settori merceologici e superficie, sono quelli previsti nel piano comunale.
4. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima di un'ora dall'orario di inizio stabilito per ciascuno dei due giorni.
5. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate entro le ore 23,00.

TITOLO 4 – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 27

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. il Comune sede del posteggio, rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale a cui viene data idonea pubblicità tramite affissione all'albo.
3. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. A parità di ordine di presentazione delle domande, si fa riferimento all'anzianità complessiva maturata dallo stesso nel registro delle imprese.
6. Ai sensi della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Art. 28

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al veicolo.
4. La sosta nel medesimo luogo è ammessa per un periodo massimo di un'ora.
5. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.
6. E' fatto obbligo di sospendere l'attività di vendita nei medesimi orari e giorni previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa.

TITOLO 5 – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 29

Aree dove è vietato l'esercizio del commercio

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - per motivi di viabilità e di decoro nelle rispettive piazze della Chiesa del Capoluogo e della Frazione.
 - qualora l'Amministrazione Comunale, ai sensi della legge regionale n. 10/2003, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Art. 30

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

TITOLO 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art. 32

Tariffe per la concessione di suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 33

Sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, spetta agli organi di Polizia Municipale.
2. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'art. 5 della Legge regionale 10/2003, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
5. in caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le valutazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
6. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
7. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.